

TESTO UNICO SICUREZZA

Le principali disposizioni per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

“Decreto legislativo in attuazione dell’art. 1 della L. 123/07 per il Testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

• **Contiene 13 titoli suddivisi in 306 articoli, 51 allegati tecnici**

• **Entrata in vigore 15 giorni dalla data della pubblicazione in G.U. (15 maggio 2008)**

Titolo I - Disposizioni generali Titolo

II - Luoghi di lavoro Titolo

III - Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI Titolo

IV - Cantieri temporanei o mobili Titolo

V - Segnaletica di sicurezza Titolo

VI - Movimentazione manuale dei carichi Titolo

VII - Videoterminali Titolo

VIII - Agenti fisici Titolo

IX - Sostanze pericolose Titolo

X - Agenti biologici Titolo

XI - Atmosfere esplosive Titolo

XII - Disposizioni penali Titolo

XIII - Disposizioni finali

Iniziamo da alcune definizioni, non solo perchè sono all’inizio del decreto, ma perchè essendosi modificate rispetto i precedenti provvedimenti legislativi, comportano differenti responsabilità ed azioni.

Definizioni (art. 2)

Lavoratore (Lav):

persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa, <...> con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. E’ equiparato:

- * il socio lavoratore di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società
- * il socio lavoratore di coop.
- * l’associato in partecipazione
- * tirocinante in formazione o orientamento
- * l’allievo di istituti di istruzione o formativi
- * il volontario

Datore di lavoro (DL):

soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Valutazione dei rischi (VdR):

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori <...> finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Formazione:

processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti (...).

Prevenzione:

complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

Campo di applicazione (art. 3)

A tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio

A tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, e ad essi equiparati

-per i prestatori di lavoro con contratto di somministrazione di lavoro tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'utilizzatore

-per **i lavoratori a progetto e i collaboratori coordinati e continuativi** le disposizioni del presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente

-per **prestazioni di occasionali di tipo accessorio** esclusione dal decreto solo dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario

-lavoratori domicilio

solamente obbligo di informazione e formazione, DPI, e, se fornite attrezzature, conformi al Titolo III

• **Per i lavoratori autonomi** (art. 2222 C.C. "quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente")

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (art.26) e quelli di (art.21):

-utilizzo di attrezzature conformi

-munirsi di DPI

-munirsi di Tessera di riconoscimento

Facoltà di:

-sorveglianza sanitaria

-partecipare corsi di formazione

• **Per i componenti l'impresa familiare e i piccoli imprenditori** (art. 2083 C.C. "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia")

Obbligo di:

-utilizzo di attrezzature conformi

-munirsi di DPI

-munirsi di Tessera di riconoscimento

Facoltà di:

-sorveglianza sanitaria

-partecipare corsi di formazione

Vigilanza (art. 13)

• **AUSL** per tutta la materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

• **VV.FF.** per quanto di competenza

• **Ispettori del Ministero del lavoro**, previa informazione all'AUSL limitatamente alle :

- attività nel settore edile o genio civile

- lavori subacquei o mediante cassoni ad aria compressa

- ulteriori attività da individuare con DPCM

Sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14)

Riportiamo, sotto forma di tabella, l'art. 14, che riguarda la sospensione dell'attività imprenditoriale per gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza del lavoro (competenza Ausl + Ispettorato del Lavoro limitatamente settore edile) e per il lavoro irregolare (competenza Ispettorato del Lavoro)

	LAVORO IRREGOLARE	Condizioni per la revoca	VIOLAZIONI SALUTE E SICUREZZA	Condizioni per la revoca
Ispettorato del Ministero del lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • impiego di personale non a libretto = o > 20% del totale • reiterazione nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> - superamento tempi di lavoro - riposo giornaliero e settimanale 	<ul style="list-style-type: none"> a) regolarizzazione e dei lavoratori b) ripristino regolari condizioni di lavoro c) pagamento euro 2500 d) applicazione sanzioni penali, civili e amministrative vigenti 	<p>Allegato I</p> <p>Gravi e reiterate violazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carattere generale mancata: <ul style="list-style-type: none"> • elaborazione documento di VR • formazione ed addestramento • nomina RSPP e Servizio • elaborazione PSC • elaborazione POS • nomina coordinatore per progettazione • nomina coordinatore per esecuzione - rischio caduta dall'alto mancato/a: <ul style="list-style-type: none"> • utilizzo cintura di sicurezza • protezioni verso il vuoto • applicazione armature di sostegno - rischio da elettrocuzione <ul style="list-style-type: none"> • lavori in prossimità di linee elettriche • presenza di conduttori nudi in tensione • mancanza impianto di terra, interruttore magnetotermico, differenziale - rischio incendio <ul style="list-style-type: none"> • mancanza C P I • mancanza mezzi estinguenti - rischio amianto <ul style="list-style-type: none"> • mancata notifica organo di vigilanza dell'inizio lavori con rischio di esposizione amianto 	<ul style="list-style-type: none"> a) ripristino regolari condizioni di sicurezza e salute b) pagamento euro 2500 c) applicazione sanzioni penali, civili e amministrative vigenti

Obblighi	Non delegabili	Delegabili	
Datore lavoro	<p>a) la valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento</p> <p>b) la designazione del RSPP</p>	<p>a) nomina del Medico Competente</p> <p>b) designare addetti incendio, soccorso emergenze</p> <p>c) nell'affidare i compiti ai lav. tiene conto delle capacità e delle condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza</p> <p>d) fornire i DPI</p> <p>e) specifico e adeguato addestramento per chi accede a zone con rischio grave e specifico</p> <p>f) vigilanza sull'uso dei DPI e sull'osservanza delle disposizioni</p> <p>g) richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti</p> <p>h) adottare le misure per le emergenze</p> <p>i) informare subito i lav. esposti a rischio grave e im-mediato</p> <p>l) informazione, formazione e addestramento dei lav.</p> <p>m) astenersi dalla ripresa attività se persiste pericolo grave e immediato</p> <p>n) consentire verifica applicazione misure di sicurezza e protezione a RLS</p> <p>o) consegnare, se richiesto, al RLS il documento di VR</p> <p>p) elaborare nel caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione il documento di VR per le interferenze</p> <p>q) evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi alla popolazione</p> <p>r) comunicare all'INAIL gli infortuni</p> <p>s) consultare RLS</p> <p>t) misure necessarie per la gestione delle emergenze</p> <p>u) munire di tessera di riconoscimento se</p>	<p>Che comportino assenza almeno 1 g. escluso quello dell'evento</p> <p>Nomina RSPP, addetti emergenze, incendi e PS, MC, nella formazione, per la VR e le misure di prevenzione</p> <p>1 volta all'anno con il RSPP, il MC, il RLS</p>

	<p>ambito di appalto o subappalto</p> <p>v) per aziende > 15 lav. riunione periodica annuale</p> <p>z) aggiornare misure di prev. Secondo mutamenti organizzativi e evoluzione tecnica</p> <p>aa) comunicazione annuale all'INAIL nominativo RLS</p> <p>bb) vigilanza che a mansione lavorativa sia adibito lav. con giudizio di idoneità</p>	
--	--	--

Gli obblighi collegati alle sanzioni per il Datore di Lavoro

Obblighi	Sanzioni
a. nomina del medico competente	arresto da 3 a sei mesi o con ammenda da 3000 a 10000 euro
b. designare addetti, soccorso emergenze	arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
c. nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni in rapporto alla loro salute e sicurezza	arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2000 a 5000 euro
d. fornire DPI	arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2000 a 5000 euro
e. specifico e adeguato addestramento per chi accede a zone con rischio grave e specifico	arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
f.vigilanza sull'uso dei DPI e sull'osservanza delle disposizioni	
g.richiedere al MC l'osservanza degli obblighi previsti	arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
h.adottare le misure di emergenza	arresto da 3 a 6 mesi o con ammenda da 2000 a 5000 euro
i.informare subito i lavoratori esposti a rischio grave e immediato	arresto da 2 mesi a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro
l.informazione, formazione e addestramento dei lavoratori	
m.astenersi dalla ripresa attività se persiste pericolo grave e immediato	arresto da 4 mesi a 8 mesi o con ammenda da 2000 a 4000 euro
n.consentire verifica e applicazione misure di sicurezza e protezione	arresto da 2 a 4 mesi con ammenda da 800 a 3000 euro
o.consegnare, se richiesto, al RLS il documento di valutazione dei rischi	arresto da 2 a 4 mesi con ammenda da 800 a 3000 euro
p.elaborare nel caso di contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione il documento di VR per le interferenze	arresto da 2 a 4 mesi con ammenda da 800 a 3000 euro
q.evitare che le misure tecniche adottate possono causare rischi alla popolazione	arresto da 2 a 4 mesi con ammenda da 800 a 3000 euro
r.comunicare all'INAIL gli infortuni	
s.consultare RLS	arresto da 4 a 8 mesi con ammenda da 5000 a 15000 euro
t.misure necessarie per la gestione delle emergenze	sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro (*)
u.munire di tessera di riconoscimento il personale in ambito di appalto e subappalto	sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 3000 euro
v.per aziende > 15 lavoratori riunione periodica annuale	sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 a 10000 euro
z.aggiornare misure di prevenzione secondo mutamenti organizzativi e evoluzione tecnica	arresto da 3 a 6 mesi con azienda da 2000 a 5000 euro
aa comunicazione annuale all'INAIL del nominativo dell'RLS	arresto da 4 a 8 mesi con ammenda da 5000 a 15000 euro
bb vigilanza che a mansione lavorativa sia adibito	

lavoratore con giudizio di idoneità	<p>sanzione pecuniaria di 500 euro</p> <p>sanzione amministrativa pecuniaria da 1500 a 4500 euro</p>
a) la valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del documento	(*) Aumento nel caso di infortuni > 3 gg
b) designazione del RSPP	<p>arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5000 a 15000 euro (*)</p> <p>arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5000 a 15000 euro salvo il caso di svolgimento diretto da parte del DL</p> <p>(*) Arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi per le attività rientranti nei cantieri temporanei e mobili caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini giorno</p>

Come si è visto, uno degli obblighi, addirittura non delegabili, del DL è la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Anche nel nuovo decreto viene riconosciuta la possibilità dello svolgimento diretto da parte del DL dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.

Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro (DL) dei compiti di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) (Art. 34)

Nelle imprese fino a 30 addetti

Corso di formazione da 16 a 48 ore i cui contenuti saranno definiti dalla Conferenza permanente Stato-Regione
 Aggiornamento della formazione per tutti, anche per quelli già in possesso dell'attestato e per quelli che erano esonerati.

Diversamente da prima non va comunicato a nessun ente questo svolgimento diretto ma dovrà risultare dal documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi viene posta dal decreto al centro di tutto il sistema di prevenzione aziendale e viene a modificarsi rispetto il precedente decreto 626/94.

Valutazione dei rischi (art. 28)

La VR deve riguardare **tutti** i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori

- anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
- delle sostanze o preparati chimici impiegati
- nella sistemazione dei luoghi di lavoro

compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui:

- quelli da stress lavoro-correlato
- lavoratrici in stato di gravidanza
- quelli connessi a differenze di età

a conclusione della VR deve essere redatto il documento deve avere data certa

e **deve** contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi ed i criteri adottati per valutarli
- b) le misure di prevenzione e protezione attuate ed i DPI adottati
- c) il programma di miglioramento
- d) le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e identificazione dei ruoli aziendali che vi devono provvedere
- e) il nominativo RSPP, RLS o RLST, il MC
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Se mancano punti a) b) d) ed f) arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 5000 a 15000 euro. Se mancano i punti c) ed e) ammenda da 3000 a 9000 euro

LE DISPOSIZIONI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ENTRERANNO IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2009 E QUINDI ENTRO TALE DATA DOVRANNO ESSERE AGGIORNATE ANCHE QUELLE ESISTENTI

Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente legate alla valutazione dei rischi (Art. 55)

comma 1

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da Euro 5.000 a Euro 15.000 per il DL che:

- ometta la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di val. rischi, ovvero che lo adotti in assenza di elementi essenziali.
- non provvede alla nomina del r.s.p.p., salvo il caso in cui svolga direttamente i suoi compiti,
- non eviti ricadute delle misure tecniche per l'ambiente/salute della popolazione
- non aggiorni le misure stesse all'evoluzione organizzativa e produttiva.

comma 2

Si applica, invece, la sola pena dell'arresto, da 6 mesi a 18 mesi

Tre tipologie di aziende

a) quelle con obbligo ex lege di s.p.p. interno

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici; atmosfere, esplosive; cancerogeni mutageni, attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) attività disciplinate dal Titolo IV del decreto (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

È, comunque, possibile per il magistrato effettuare la conversione in sanzioni pecuniarie, ancorché molto pesanti.

Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art.47)

- In tutte le aziende o unità produttive è eletto o designato dai lavoratori il RLS

- Nelle aziende > 15 lavoratori : •RLS aziendale

- Nelle aziende < 15 lavoratori può essere RLS Territoriale

Il RLST viene comunicato alle aziende dagli Organismi Paritetici.

	Attribuzioni e competenze		Formazione	INAIL
Aziende >15 lav. RLS	a) accede luoghi di lavoro b) consultato preventivamente per la VR e (...) c) consultato sulla nomina RSPP, addetti emergenze, incendi e PS, MC d) consultato per la formazione e) riceve informazione e documentazione su VR, misure di prevenzione su macchine, impianti, organizzazione e ambienti e (...) f) informazione da AUSL g) riceve formazione per svolgimento compito h) promuove elaborazione (...) misure di prevenzione idonee i) formula osservazione l) partecipa riunione periodica m) propone su attività di prevenzione	Deve disporre del tempo per lo svolgimento incarico Non può subire pregiudizio Mezzi e spazi per esercizio funzione Tutele identiche a quelle delle rappresentanze sindacali Su richiesta riceve copia del documento di valutazione	Durata minima corso. 32 ore di cui 12 su rischi specifici aziendali + aggiornamento di 4 ore annue a carico dell'azienda	Comunicazione annuale del nominativo RLS a cura del DL (*) (*) La mancata comunicazione annuale è sanzionata

	n) avverte dei rischi o) può ricorrere autorità competenti			
Aziende <15 lav. RLST	a) accede luoghi di lavoro b) consultato preventivamente per la VR (...) c) consultato sulla nomina RSPP, addetti emergenze, incendi e PS, MC d) consultato per la formazione e) riceve informazione e documentazione su VR, misure di prevenzione su macchine, impianti, organizzazione e ambienti e (...) f) informazione da AUSL g) riceve formazione per svolgimento compito h) promuove elaborazione (...) misure di prevenzione idonee i) formula osservazione l) partecipa riunione periodica m) propone su attività di prevenzione n) avverte dei rischi o) può ricorrere autorità competenti	Stabilito da accordi collettivi	Soggetto, ente formativo e modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva.	Contributo annuale in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato al Fondo Sostegno PMI istituito all'INAIL

L'informazione e la formazione dei lavoratori costituiscono uno dei punti centrali e cruciali del decreto sui quali occorre particolarmente porre l'attenzione in azienda.

Informazione dei lavoratori (art. 36)

adeguata informazione

rischi salute e sicurezza in generale dell'azienda procedure di primo soccorso, antincendio e evacuazione nominativi addetti primo soccorso e antincendio nominativo RSPP e MC	Opuscolo Estratto Cartello aziendale e/o scheda Cartello aziendale e/o scheda
sui rischi specifici cui è esposto (*) sui pericoli connessi uso sostanze e preparati pericolosi (*) misure e attività di protezione e prevenzione adottate (*)	Estratto del documento di VR Scheda di sicurezza Estratto

(*) anche ai lavoratori a domicilio

Sanzioni previste per mancata informazione:

arresto da 2 a 4 mesi o con ammenda da 800 a 3000 euro

Formazione dei lavoratori (art. 37)

sufficiente e adeguata

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e possibili danni e misure di prevenzione caratteristici del settore di appartenenza aziendale.
- c) rischi specifici successivi al Titolo I

in occasione di

1. inizio del rapporto di lavoro o di somministrazione
2. trasferimento o cambio mansioni
3. introduzione nuove attrezzature di lavoro o nuove tecnologie o sostanze pericolose

**anche addestramento (da persona esperta e sul luogo di lavoro)
periodicamente ripetuta per evoluzione o insorgenza nuovi rischi**

I contenuti devono comprendere:

- soggetti coinvolti e relativi obblighi ➤ definizione e individuazione dei fattori di rischio
 - valutazione dei rischi ➤ individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali
- inoltre deve
- essere facilmente comprensibile ➤ consentire acquisire conoscenze e competenze in materia
 - previa comprensione e conoscenza, da parte di lavoratori immigrati, della lingua veicolare utilizzata.

**La formazione dei lavoratori deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici
Registrata nel libretto formativo del cittadino**

Interessante novità è quella che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino. Il cui contenuto, anche nei casi dei neo assunti, è considerato dal DL ai fini della programmazione della formazione e di esso tengono conto anche dagli organi di vigilanza ai fini della verifica degli obblighi.

Sanzioni previste per mancata informazione e formazione arresto da 4 a 8 mesi o con ammenda da 2000 a 4000 euro

Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione (art. 26)

Il DL nei casi di:

- affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice
- a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o unità produttiva
- nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda stessa

a) verifica

- l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione
- ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. con le seguenti modalità:
 1. acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA
 2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (ai sensi art.47 DPR n.445 del 28/12/2000)

b) fornisce

- informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate

I Datori di Lavoro, compresi i subappaltatori

- a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sull'attività oggetto dell'appalto
- b) **coordinano** gli interventi di protezione (...) al fine di eliminare i rischi dovuti ad interferenze

Il Datore di Lavoro committente elabora Documento di V.R .delle interferenze che dovrà essere allegato al contratto di appalto o di opera

- indicare da subito, nei contratti di appalto, subappalto e di somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro
- personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.